

Ordinanza della Cassazione. Effetto certo: sospensione dei termini d'impugnazione

Adesione con il fiato sospeso

L'Agenzia non è obbligata ad attivare il procedimento

DI CLAUDIA MARINOTZI

Nessun obbligo per l'Agenzia delle entrate di attivare il procedimento di adesione, l'unica certezza per il contribuente a seguito della presentazione d'istanza di adesione è la sospensione dei termini per impugnare l'avviso di accertamento. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 11438 dell'1 giugno 2016 della Corte di cassazione. A seguito della notifica di un avviso di accertamento il contribuente, entro i termini di proposizione del ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica dell'atto, salvo il ricorrere della sospensione feriale dei termini), ha la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione, cioè a dire di richiedere l'avvio di un procedimento amministrativo al fine di addivenire ad un accordo bonario con il

La non attivazione del contraddittorio non incide sull'accertamento

fisco (usufruendo in tal caso di una riduzione delle sanzioni) in merito al contenuto di un avviso di accertamento (art. 6, comma 2 del decreto legislativo 218/1997). La richiesta di adesione comporta la sospensione per 90 giorni dei termini per impugnare l'atto in rela-

zione al quale è stata presentata l'istanza (in tal caso i termini per impugnare scadono dopo 150 giorni dalla notifica dell'atto impositivo - 60 giorni ordinari ex art. 21, comma 1 del decreto legislativo 546/1992 + 90 giorni art. 6, comma 3 del decreto legislativo 218/1997- salvo il ricorrere della sospensione feriale dei termini). A seguito di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, l'ufficio «entro 15 giorni dalla [sua] ricezione, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a compiere» (art. 6, comma 4 del de-

creto legislativo 218/1997). Solamente a seguito dell'invito dell'ufficio, pertanto, è attivato il canale di comunicazione Agenzia delle entrate - contribuente che consente il contraddittorio tra le due parti al fine di tentare di giungere a una soluzione della vicenda senza la necessità di dover coinvolgere i giudici, ciò con possibile risparmio di denaro e tempo da parte di tutti. La Cassazione, tuttavia, ha affermato che la presentazione dell'istanza di adesione comporta la sospensione dei termini d'impugnazione dell'atto ma non anche l'obbligo per l'ufficio di invitare il contribuente al contraddittorio. Trattandosi quest'ultima di una mera facoltà la mancata attivazione del contraddittorio non incide, peraltro, neanche sulla validità dell'avviso di accertamento.



L'ordinanza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti

COSA SUCCIDE DOPO LA *Voluntary Disclosure*



RISCHI E OPPORTUNITÀ PER I PATRIMONI REGOLARIZZATI E QUELLI ANCORA NASCOSTI

Contraddittorio col fisco e contenzioso
Gli aspetti penali della Voluntary Disclosure
Il common reporting standard
Lo scambio di informazioni automatico
La messa in sicurezza dei patrimoni
Trust, fondi, assicurazioni, fondazioni ecc.

In collaborazione con



| Diamond Love Bond®

IN EDICOLA CON
Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com



Contraddittorio preventivo La Corte a gamba tesa

La Corte di cassazione entra a gamba tesa sul contraddittorio preventivo in materia fiscale e l'amministrazione tenta di dribblare i paletti giurisprudenziali riconoscendo in materie che vanno dagli studi di settore alle verifiche immobiliari la necessità di incontrarsi con il contribuente prima di procedere all'emissione dell'atto.

In tema di contraddittorio preventivo fiscale la giurisprudenza di legittimità mantiene la rigida linea interpretativa affermata dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 24823/2015. Ciò, nonostante al question time del 12 maggio scorso, in cui il viceministro Enrico Zanetti ha ribadito la linea erariale favorevole a un'applicazione ampia delle norme in materia di contraddittorio, abbia evidenziato una volta di più quanto la tale soluzione contrasti con l'esecuzione quotidiana dell'attività accertativa.

Al di là del vivace dibattito che si sta generando sul punto, pare opportuno riflettere nuovamente sulla negata applicabilità generale del principio del contraddittorio affermato dalla Corte di giustizia europea (Cgue): secondo la Corte di cassazione, infatti, il diritto e i principi europei non sarebbe mai applicabili alle materie non armonizzate (quali, appunto, sono tributi come l'Irpef e l'Ires).

Tale netta posizione sorprende notevolmente, in quanto la Cgue ha spesso affermato esattamente l'opposto, evidenziando come vi siano principi che devono essere applicati in tutti gli ambiti degli ordinamenti interni degli stati membri, e dunque anche nelle materie non armonizzate. Basti pensare ai principi di parità di trattamento, di trasparenza dell'azione amministrativa, di proporzionalità e alle quattro libertà fondamentali. D'altro canto, la stessa corte di cassazione non ha esitato in passato ad applicare i principi europei alle materie non armonizzate, per sanzionare, ad esempio, i casi di abuso del diritto. A ben guardare, tuttavia, prima ancora della posizione autoreferenziale apparentemente assunta dalla sentenza n. 24823/2015, ciò che lascia maggiormente perplessi è il fatto stesso che la Corte di cassazione si sia ritenuta competente a interpretare il diritto europeo e i principi espressi dalla Cgue in tema di contraddittorio preventivo con la forza propria della funzione nomofilattica. Al contrario, una volta preso atto del contrasto giurisprudenziale interno che si era creato proprio sui limiti oggettivi del principio europeo del contraddittorio preventivo, ci si sarebbe aspettati che in coerenza con gli obblighi europei le Sezioni unite si astenessero dal prendere posizione e rimetessero pregiudizialmente la questione alla stessa Cgue, giudice naturale dell'interpretazione uniforme delle leggi dell'Unione.

Se è vero, infatti, che la Corte di cassazione opera al fine di garantire l'unitaria interpretazione del diritto nazionale all'interno del sistema giudiziario, è altresì vero che quanto al diritto europeo l'art. 4.3 Tue e i principi del primato e di leale collaborazione affidano tale funzione esclusivamente alla Cgue, come la stessa Corte di giustizia non ha mai smesso di ricordare (cfr. sentenza Cgue 4/06/2015, Causa 5-14, Kernkraftwerke Lippe Ems). Tanto più, che l'art. 267 Tfue impone esplicitamente che venga richiesto l'intervento del Giudice europeo ogni qualvolta la decisione del giudice nazionale non sia impugnabile con i mezzi ordinari.

Per non diversa ragione, identiche critiche dovranno essere mosse alle pronunce delle sezioni semplici che si siano acriticamente allineate sul principio espresso dalle sezioni unite rinunciando all'autonomo apprezzamento dei profili di diritto europeo, in quanto il preceppo costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge esclude non solo la regola, ma anche gli effetti, dello stare decisio nel nostro sistema.

L'opinione espressa dal governo e in più occasioni anche dalla stessa Agenzia delle entrate, quindi, se letta nel più ampio contesto dell'odierno dibattito, evidenzia chiaramente la (condivisibile) necessità di un superamento della posizione assunta dalle sezioni unite lo scorso dicembre, magari anche attraverso un quanto mai opportuno nuovo intervento chiarificatore del giudice europeo.

Diego Conte e Roberto A. Jacchia